



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "U. FOSCOLO"
Via L. Settembrini, 40 – 81030 Cancellò ed Arnòne (CE)
Cod. Min.: CEIC818008 – C.F.:80009710619
e-mail: ceic818008@istruzione.it
pec: ceic818008@pec.istruzione.it
www.icsugofoscolo.edu.it – Tel./fax 0823/859072



**Ai Docenti
Ai Genitori /Tutori
Agli Alunni
della Scuola Secondaria di I Grado
Al sito web**

OGGETTO: VALIDITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Limite massimo ore di assenza)

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita "[...]ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D. lgs 62/2017;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-2025, è fissato nella seguente tabella:

N.ore settimanali	Monte ore annuale	N.ore minimo di presenze	N. ore massimo di assenze
30 h	990 h	743 h	247 h

Scuola Secondaria I grado: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore. Il docente coordinatore di classe verifica a cadenza mensile il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico, attraverso il modello allegato.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dall'**12.09.2024** (Data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2024- 2025) al **07 giugno 2025** (Data di termine delle lezioni).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame di Stato.

Si richiama, infine, l'attenzione delle famiglie sulla delicata questione di richiedere sistematicamente l'ingresso posticipato e l'uscita anticipata dei propri figli: anche tali assenze verranno, infatti, conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Le SS.LL sono invitate a comunicare tempestivamente ai coordinatori di classe eventuali assenze prolungate. I certificati medici e ogni altro certificato giustificativo devono essere consegnati tempestivamente al coordinatore di classe; comunque ogni certificazione deve pervenire alla ripresa della frequenza scolastica.

Si ringrazia per la disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annamamaria Verile

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*